

18485/2020



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

- Presidente -

ANNA PETRUZZELLIS

ORLANDO VILLONI

ANGELO CAPOZZI

- Relatore -

GAETANO DE AMICIS

RICCARDO AMOROSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sigliere GAETANO DE AMICIS;

-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2019 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava C , nella sua qualità di funzionario giudiziario (X) preposto all'ufficio recupero crediti (U.R.C., già ufficio del) presso il Tribunale X , responsabile dei reati di peculato continuato, interruzione di pubblico servizio, falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative, soppressione di atti fidefacenti e falsa attestazione della propria presenza in servizio nel luogo di lavoro, e lo condannava alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, all'estinzione del suo rapporto d'impiego con la P.A., alla misura della confisca sino alla concorrenza della somma di euro 28.504,10 e al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili, secondo le correlative statuizioni decisorie meglio precisate nel dispositivo della richiamata pronuncia.

1.1. All'esito del giudizio di merito l'imputato è stato ritenuto responsabile: a) del reato di peculato continuato, per essersi in più occasioni appropriato, per ragioni d'ufficio, di somme di denaro contante direttamente versate nelle sue mani da più persone condannate - a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate in sede penale e recupero delle spese di giustizia - nonché delle somme portate da n. 103 vaglia postali intestati al Tribunale X e di quelle relative a due pagamenti in contanti con causali sempre riconducibili ai medesimi titoli sopra indicati, per un importo complessivo di euro 47.926,17, lungo l'arco temporale ricompreso fra il gennaio del 1998 ed il 26 novembre 2012; b) del medesimo reato di peculato relativamente ad ulteriori ottantotto episodi commessi, con analoghe modalità, appropriandosi di somme pari al complessivo importo di euro 28.504,10, lungo l'arco temporale ricompreso fra il 27 novembre 2012 ed il 7 marzo 2015; c) del reato di interruzione continuata di pubblico servizio in ragione dell'omessa attivazione delle procedure legali di recupero delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle spese di giustizia di ogni tipo, in relazione all'arco temporale ricompreso fra il 1° gennaio 1998 ed il 1° febbraio 2015, data della sua rimozione dal servizio; d) del reato di cui agli artt.

cpv. e 480 cod. pen., per avere falsamente attestato, in certificati inviati alle competenti Questure ai fini del rilascio del passaporto nei confronti di persone gravate da pendenze penali, l'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie irrogate con sentenze di condanna nei loro confronti emesse in sede penale; e) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 490 cod. pen., in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen., per avere in più occasioni soppresso, distrutto od occultato fascicoli processuali relativi a dibattimenti penali, giudizi abbreviati e procedimenti per decreto penale di condanna (fascicoli talora contenenti anche il fascicolo del P.M. ed il foglio delle spese fidefacente, utile a ricostruire le spese di giustizia, mai riscosse, né iscritte a ruolo), al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio consistente nell'ottenimento dell'impunità per i reati di peculato di cui ai capi A) e B) ed evitare la scoperta di altri reati a suo carico; f) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, per avere, in più occasioni, falsamente attestato la sua presenza in servizio presso il Tribunale X , con modalità fraudolente consistite nell'effettuare la timbratura del cartellino marcatempo in orari non conformi alla sua effettiva presenza in servizio.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. Con il primo motivo si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ex art. 314 cod. pen., che avrebbero dovuto sussumersi propriamente nella diversa fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., atteso che gli utenti venivano indotti al versamento delle somme dovute a seguito della redazione, da parte del ricorrente, di una cartolina di precetto contenente una dicitura che invitava il soggetto condannato al pagamento delle sanzioni pecuniarie penali (multe o ammende) e delle spese di giustizia a presentarsi in ufficio ovvero a contattare un'utenza telefonica del Tribunale X per provvedere al versamento della pena pecuniaria inflitta, ivi precisandosi che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla conversione della relativa pena pecuniaria nella misura alternativa della libertà vigilata, con la conseguenza che egli si impossessava di somme di cui non aveva la disponibilità, ma che gli venivano corrisposte - o direttamente in contanti ovvero a mezzo di un vaglia postale intestato al Tribunale X e dallo stesso ricorrente, poi, incassato presso l'ufficio postale - per effetto del raggio operato attraverso tale condotta ingannatoria. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che l'invio della cartolina non era affatto un ^vincombente previsto dalla legge quale atto dovuto prima della trasmissione del titolo all'ufficio competente per la riscossione, ma costituiva il frutto di una sua invenzione al fine di contattare i soggetti passivi della condotta truffaldina e perfezionare il raggio in tal modo ordito, convocandoli per un colloquio presso il proprio ufficio, ove li convinceva a versargli direttamente o a trasmettergli tramite vaglia postale le somme richieste. 1.3 Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. alle condotte di peculato - ritenute più gravi - contestate nel capo B), conseguentemente irrogando la condanna sulla base della, più sfavorevole, cornice edittale di pena introdotta con la legge n. 190/2012 anche per i fatti di peculato commessi prima del 27 novembre 2012 e contestati al capo *sub* A): doglianza, questa, già formulata nel giudizio di primo grado ed ivi disattesa in assenza di motivazione, senza che la Corte nissena abbia provveduto ad eliminare il vizio poi censurato anche in sede di gravame. Con il terzo motivo si deduce il vizio

dell'omessa motivazione riguardo al mancato esame dei motivi di appello aggiunti ex art. 585, comma 4, cod., proc. pen., ove si lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 74 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essere state erroneamente ammesse diverse costituzioni di parte civile di soggetti privati, oltre a quella dell'Avvocatura dello Stato, sebbene la difesa ne avesse richiesto l'esclusione in sede di gravame sul rilievo che, al di fuori dello Stato, non esiste altro soggetto che possa considerarsi persona offesa o danneggiata dall'illecito comportamento adottato dall'agente.

1.2. Il quarto motivo di doglianza censura l'assenza di motivazione riguardo all'aumento di pena irrogato a titolo di aumento della continuazione, e determinato in misura pari ad una settimana di condanna alla pena della reclusione per ogni singolo episodio di impossessamento, secondo un criterio di scelta che la Corte d'appello ha confermato senza spiegarne le ragioni.

1.3. Con il quinto motivo, infine, si censura l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. per tutti i reati in contestazione, sul rilievo che la qualità soggettiva dell'imputato costituisce un elemento essenziale del reato di peculato e, come tale, doveva escludersi, non potendo esser a carico dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché le conformi decisioni di merito hanno correttamente affrontato e risolto la questione attinente alla qualificazione giuridica del fatto nel senso di ravvisarvi gli estremi

del delitto di peculato, dopo avere puntualmente ricostruito la dinamica delle cende storico-fattuali nei termini, dal ricorrente peraltro non contestati, qui di seguito sinteticamente illustrati, ponendo segnatamente in evidenza: a) che un'ispezione ministeriale, a seguito della quale l'imputato è stato rimosso dall'ufficio nel marzo 2015, ha consentito di accertare la mancata istituzione dei registri (mod. 3/SG) sui quali, una volta ricevuto il titolo esecutivo dalle Cancellerie del Tribunale, l'Ufficio per il recupero del crediti - cui «Cera preposto sin dal 1996 - avrebbe dovuto effettuare le necessarie annotazioni per poi notificare ai debitori l'invito al pagamento corredato dagli estremi della sentenza ovvero del decreto penale di condanna, dalla nota contenente la specifica indicazione della somma da versare, dalle indicazioni relative alle modalità di pagamento (da effettuarsi esclusivamente con modello "F23" precompilato ed allegato alla nota stessa) e dall'avvertimento che, in mancanza del pagamento, si sarebbe provveduto alla relativa iscrizione a ruolo; b) che, decorsi vanamente i termini per il pagamento e il deposito della quietanza, predetto Ufficio avrebbe dovuto trasmettere gli elenchi dei nominativi consentire l'iscrizione a ruolo o, successivamente alla data del 25 giugno 200 provvedere direttamente, senza previa notifica dell'invito al pagamento, alla formazione della minuta del ruolo da trasmettere al concessionario; c) che l'imputato, di contro, non soltanto ha ommesso di provvedere alle attività relative all'istituzione dei registri, ma ha direttamente provveduto a negoziare presso l'ufficio postale X numerosi vaglia postali intestati al Tribunale, con

l'indicazione di causali relative a sentenze penali e decreti penali di condanna, annotando numeri del tutto inventati sui fascicoli inerenti ai titoli indicati nelle causali dei singoli vaglia; d) che l'invito indirizzato ai debitori, contenente indicazioni non corrette circa le modalità di pagamento e i rischi cui sarebbero andati incontro in caso di inadempimento, era in realtà finalizzato a creare un contatto telefonico o diretto con il funzionario in vista del pagamento, con l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla "conversione della pena pecuniaria in libertà vigilata"; e) che i vaglia postali indirizzati al Tribunale venivano materialmente consegnati tutti all'imputato, in quanto unico addetto all'Ufficio recupero crediti; f) che egli era, inoltre, l'unico impiegato del Tribunale a recarsi presso l'agenzia delle Poste per incassare i relativi vaglia, presentando l'apposita distinta già compilata ed apponendo sui vaglia il timbro dell'ufficio di appartenenza con l'indicazione della qualifica rivestita; g) che in altre occasioni, poi, il pagamento delle somme corrispondenti alle multe o alle ammende è avvenuto in contanti nelle mani del funzionario, presso il suo ufficio, talora previa consegna di una "ricevuta di avvenuto pagamento" redatta su un modulo prestampato ed intestato al Tribunale X, ove l'imputato riportava, oltre all'ammontare della somma ricevuta, i dati anagrafici dell'interessato e l'atto giudiziario di riferimento.

Le conformi decisioni di merito hanno altresì evidenziato che, attraverso tale consolidato *modus procedendi*, presso la Cancelleria del Tribunale X

fascicoli processuali, così annotati e restituiti, risultavano formalmente trattati ed archiviati, sebbene l'imputato si fosse appropriato delle somme di volta in volta versate dagli utenti interessati.

Nell'intero arco temporale ricompreso fra II 1998 ed il 2014, in cui il predetto ufficio è stato affidato al c, non risultano esservi state iscrizioni

a ruolo ad eccezione di diciannove partite, mentre la quasi totalità dei provvedimenti di condanna emessi dal Tribunale X è rimasta ineseguita, con il determinarsi

di un gravissimo *vulnus* al regolare funzionamento dell'ufficio e di un danno economico assai rilevante, dai Giudici di merito stimato, per effetto del mancato introito delle pene pecuniarie, in un ammontare complessivo pari a diversi milioni di euro.

1.1. Ora, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (*ex multis* v. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901; Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070; Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273782), l'elemento distintivo tra i delitti di peculato e di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen. deve essere individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione.

Ricorre la prima figura delittuosa quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Si ravvisa invece la truffa aggravata qualora l'agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, in funzione della condotta appropriativa del bene.

Alla condotta di peculato può anche affiancarsi, come è accaduto nel caso in esame, una condotta fraudolenta, che sia finalizzata, però, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, bensì ad occultare la commissione dell'illecito ovvero ad assicurarsene l'impunità: in tale ipotesi sussiste il delitto di peculato, nel quale - di norma - rimarrà assorbito quello di truffa aggravata, salva la possibilità, in relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa obiettività giuridica, la diversità dei soggetti passivi e il diverso momento consumativo (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186).

1.2. Ciò posto, osserva la Corte che non può condividersi la tesi difensiva, secondo cui l'imputato avrebbe conseguito il possesso del denaro oggetto di appropriazione soltanto attraverso l'artificio consistito nell'inviare agli utenti interessati "cartoline di precepto" contenenti un invito al relativo pagamento, atteso che le somme oggetto di appropriazione erano di spettanza dell'Erario già all'atto della formazione del titolo esecutivo, rappresentato dal provvedimento giurisdizionale passato in giudicato o divenuto definitivo, e che di esse il pubblico funzionario aveva la disponibilità giuridica proprio in quanto preposto all'ufficio giudiziario cui era affidato il corretto adempimento delle attività amministrative finalizzate alla loro riscossione.

È di agevole intuizione, pertanto, che la disponibilità degli importi dovuti, ben prima di una qualsiasi richiesta di pagamento agli utenti - nel caso di specie, peraltro, effettuata in forme del tutto irrivalenti - era in capo all'Amministrazione giudiziaria e, di conseguenza, all'imputato quale funzionario addetto allo specifico ufficio preposto per il recupero, che era tenuto a quantificarli correttamente e gestirne le attività connesse alla riscossione in base al corrispondente titolo ed ai correlativi adempimenti amministrativi ai sensi degli artt. 211 ss. del Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002), con il logico corollario che la serie di artifici cui il predetto ha reiteratamente fatto ricorso non era funzionale al conseguimento del possesso, che l'Amministrazione già aveva, ma a camuffare con una parvenza di regolarità formale l'espletamento dei necessari atti d'ufficio - dall'imputato, peraltro, del tutto omessi nel caso di specie - e a mascherare la realizzazione dell'illecita condotta in tal guisa posta in essere.

La procedura di recupero del credito vantato dall'Erario, infatti, inizia una volta passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale (mod. 3/SG) sulla cui base vengono individuate e quantificate le somme da recuperare, come, ad es., la sentenza civile, quella penale di condanna, il decreto penale di condanna o l'ordinanza nei casi previsti dalla legge.

Ed è proprio il titolo esecutivo che consente l'avvio dell'attività di recupero e dei correlativi adempimenti amministrativi, cui l'operatore dell'ufficio competente provvede con la iniziale fase di compilazione del foglio delle notizie e la successiva apertura di una o più partite di credito corrispondenti, in vista della successiva riscossione del *quantum debeatur*.

In tema di peculato, invero, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalsi nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, disponibile in ragione di norme giuridiche o di atti manifestamente infondati, inoltre, devono ritenersi il secondo ed il quarto motivo di doglianza, atteso che: a) la dosimetria della pena base (pari ad anni cinque di reclusione) dal primo Giudice in concreto irrogata, e dalla Corte d'appello poi integralmente confermata, è stata correttamente individuata in conformità ai canoni direttivi previsti dall'art. 133 cod. pen., tenendo conto della pluralità e della particolare gravità delle condotte appropriative, in relazione ad una cornice edittale i cui limiti minimi e massimi ne consentivano l'irrogazione nella misura stabilita dalla prima decisione anche sulla base della previgente formulazione della norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., che *in parte de qua*, anteriormente alla modifica operata dall'art. 1, comma 75, lett. c), della legge 6 novembre 2012, comunque prevedeva la pena della reclusione da tre a dieci anni, successivamente innalzata, nelle correlative fasce edittali, da quattro a dieci anni e mesi sei di reclusione per effetto della richiamata modifica normativa e di quella poi operata con l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 27 maggio 2015, n. 69; b) che gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione sono stati dal primo Giudice motivatamente apportati⁴, con argomentazioni puntualmente richiamate e condivise dalla Corte d'appello, alla luce di un apprezzamento di merito immune da vizi in questa Sede rilevanti ed ampiamente giustificato sia in relazione alla valutazione di estrema gravità delle modalità di realizzazione delle condotte delittuose, reiteratamente poste in essere dall'imputato per un lunghissimo arco temporale, sia con riferimento alle conseguenze che ne sono derivate e alla negativa valutazione del comportamento da lui tenuto successivamente alla commissione dei reati.

Finanche allorché la fase delle indagini si trovava in uno stadio ormai avanzato (v. pagg. 28-29 della decisione di primo grado).

2. Parimenti inammissibile deve ritenersi la terza ragione di doglianza dal ricorrente prospettata, poiché il motivo di appello aggiunto che conteneva la censura qui formulata (v., in narrativa, il par. 2.3.) era del tutto slegato dall'originaria enunciazione dei relativi motivi di gravame,

laddove i motivi nuovi, come insegnato da questa Suprema Corte, devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti daM'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare (da ultimo si vedano Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666). Ne consegue, poiché l'onere di motivazione da parte del giudice è limitato ai soli motivi ritualmente proposti, che la mancata confutazione delle relative obiezioni non è idonea a determinare l'incompletezza della pronuncia al riguardo, né alcuna violazione di legge può in questa Sede eccipirsi, ove la stessa non abbia costituito oggetto del gravame di merito, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

3. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata congruamente esposto, sulla base di un apprezzamento di merito specificamente e globalmente operato, le ragioni giustificative della riconosciuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., avuto riguardo al fatto che l'imputato, proprio in ragione dell'espletamento delle sue mansioni di funzionario apicale, della fiducia in lui generalmente riposta dal personale e dai dirigenti dell'ufficio succedutisi nel corso degli anni e dell'affidamento conseguentemente maturato in capo agli utenti del relativo servizio, anche alla luce della rilevante circostanza obiettiva legata al fatto di essere stato per lunghissimo tempo l'unico funzionario addetto al su indicato Ufficio giudiziario, ha approfittato di situazioni di tempo, di luogo e di persona, a lui favorevoli, tali da ostacolare la capacità di difesa sia pubblica che privata, agevolandone in concreto la realizzazione dei reati.

Nel caso di specie, peraltro, non rileva tanto il profilo attinente al dato, in sé meramente formale, della qualifica soggettiva rivestita dall'imputato, quanto, piuttosto, quello relativo alla scorrettezza delle forme e delle modalità che, nello specifico contesto spazio-temporale delle vicende storico-fattuali oggetto della regiodicanda, hanno caratterizzato l'intera serie di atti e comportamenti attraverso i quali le attribuzioni funzionali proprie di quella qualifica sono state in concreto esercitate.

L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi Mahdi, Rv. 276871; Sez. 1, n. 1319 del 24/11/2010, dep. 2011, Pellegrino, Rv. 249420).

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso dev dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ri pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle a una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quan nella misura di euro duemila.

Ne discende, altresì, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, che, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le rispettive statuizioni in dispositivo meglio indicate. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *prò tempore*, e SA , che si liquidano in euro 3.510,00per ciascuna parte civile, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso il 15 gennaio 2020

/



v